



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## **Istituto Comprensivo Villadose**

Via della Pace, 22 - 45010 VILLADOSE (RO)

tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009

e-mail: roic807009@istruzione.it; pec: roic807009@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.icvilladose.edu.it>

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI E DELLE SPONSORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART.45 del Decreto 28 Agosto 2018, n.129**

***Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/03/2021***

#### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

#### **PREMESSO**

- che il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, con decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", al Titolo V, ha stabilito i principi generali relativi all'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica;

- che la competenza a deliberare in merito all'accettazione o rinuncia di donazioni è del Consiglio d'Istituto ai sensi degli artt. 43 3 45, del suddetto decreto;

- che la destinazione di una donazione all'Istituzione Scolastica deve essere nell'interesse generale della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali della medesima e cioè formativi, educativi e sociali;

- che il medesimo decreto attribuisce al Consiglio d'Istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'attività negoziale relativa ai contratti di sponsorizzazione;

#### **RITENUTO**

- che per il buon funzionamento dell'Istituzione Scolastica bisogna provvedere ad individuare ed approvare criteri generali per l'accettazione di donazioni all'Istituzione scolastica;

#### **EMANA**

Il seguente Regolamento:

#### **Art.1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina:

a) le donazioni liberali di privati cittadini, o di associazioni o di enti, privati e pubblici, di Aziende che spontaneamente intendono offrire alla scuola sostegno in denaro o attraverso forniture di beni o servizi di qualsiasi genere, purché non in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola e con i Regolamenti in vigore.

b) le sponsorizzazioni, ovvero la fornitura di beni, servizi, o contributi in denaro, provenienti da associazioni o enti, privati e pubblici, o Aziende, che li concedono al fine di pubblicizzare il proprio nome o la propria immagine o determinati prodotti.

c) Iniziative promosse da soggetti aventi finalità statutarie prevalentemente economiche dalle quali possono derivare benefici in favore dell'istituzione scolastica.

#### **Art.2 – Forme di donazione e di sponsorizzazione**

La donazione e/o la sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

a) **contributi economici** da versare direttamente all'Istituto, che può essere richiesto ad uno o più donatori/sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico;

b) **cessione gratuita di beni e/o servizi**; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

c) **compartecipazione economica** diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.

### **Art.3 – Oggetto delle donazioni e delle sponsorizzazioni**

1. Possono essere oggetto di sponsorizzazione

- a) attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- b) interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
- c) iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- d) iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);
- e) ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

### **Art.4 – Competenze in materia di donazioni**

1. Nel caso di donazioni in denaro, di beni di facile consumo o di beni inventariabili di valore commerciale complessivamente **minore o uguale a € 1.000,00**, l'atto di accettazione, l'acquisizione di informazioni inerenti il profilo del donatore e le eventuali richieste del donatore sono delegate al Dirigente Scolastico che destinerà il bene tenendo conto della volontà di destinazione e informerà il Consiglio d'Istituto sulle donazioni ricevute accettate o rifiutate nella prima convocazione utile.

2. Nel caso di donazioni in denaro o di beni di valore **superiore a € 1.000,00**, l'accettazione dovrà avvenire tramite apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

3. Nessun dipendente è delegato ad accettare donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell'Istituto.

### **Art.5 – Procedura di gestione delle donazioni**

1. La proposta di donazione deve essere preceduta da una lettera della società, associazione o privato cittadino indirizzata al Dirigente Scolastico, che segnala la disponibilità a fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro. Nella proposta di donazione sono dichiarati:

- a) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
- b) la volontà di donare il denaro o il bene mobile;
- c) qualora oggetto della donazione sia denaro, l'importo e l'eventuale finalizzazione;
- d) qualora oggetto della donazione sia un bene mobile: la descrizione, la marca, il modello, il costo (IVA inclusa);
- e) l'impegno ad allegare copia della fattura d'acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia;
- f) se il bene è uno strumento tecnico, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica) o dichiarando la presenza di eventuali marchi di conformità;
- g) la proposta di donazione può contenere una preferenza sulla destinazione del bene. Nel caso di donazioni non finalizzate, il Consiglio di Istituto delibera in merito alla destinazione d'uso.

2. Le donazioni in denaro, finalizzate o meno, vengono iscritte a bilancio come modifiche al programma annuale.

3. La donazione è conclusa con lettera di accettazione a firma del Dirigente Scolastico inviata al donante. La mancata accettazione di donazioni in denaro o di beni di qualsiasi valore dovrà essere formalizzata tramite lettera apposita a firma del Dirigente Scolastico.

### **Art.6 – Competenze in materia di sponsorizzazioni**

1. Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto nel rispetto del presente Regolamento nonché delle normative vigenti.

2. L'attività negoziale del Dirigente nell'ambito delle sponsorizzazioni sarà oggetto di informazione al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

3. Nessun dipendente è delegato ad avviare accordi di sponsorizzazione di qualsivoglia natura in nome e per conto dell'Istituto.

#### **Art.7 – Criteri e limiti per l'individuazione degli sponsor**

1. Nella individuazione degli sponsor saranno prese in considerazione aziende esterne le cui finalità istituzionali e le cui attività siano in linea con le finalità educative dell'Istituto e che rispettano quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

3. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

4. Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

5. L'Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

6. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;

c) materiale pornografico o a sfondo sessuale;

d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

e) in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

#### **Art.8 – Contratti di sponsorizzazione**

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

a) il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione

b) le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;

c) la durata del contratto di sponsorizzazione;

d) il corrispettivo per la sponsorizzazione;

e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze

2. È prevista la facoltà dell'Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor. È inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

3. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

4. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

#### **Art.11 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in materia con particolare riferimento a:

Legge n. 449/1997 - "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*"

D.I. n. 129/2018 - "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*";

D.Lgs n.50/2016 e successive modificazioni avvenute con D.Lgs 56/2017 - "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture*"